

RISOLUZIONE N. 19/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 22 aprile 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Successivamente, l'articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l'anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell'anno 2020.

Con Circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l'attuazione dell'agevolazione in parola.

In proposito, il punto 8 della citata circolare prevede che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di

versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, della medesima circolare, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6974” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Ai sensi del punto 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente